

# COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 int. 3 – Fax 030.9824104

e-mail: uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it – <http://www.comune.sale-marasino.bs.it>



Ufficio Tecnico Comunale

<b>DETERMINAZIONE n.</b>	<b>5</b>
<b>del</b>	<b>08.02.2022</b>
<b>(registro settoriale)</b>	

Oggetto:	Servizio di manutenzione dei giardini e del verde comunale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024. Codice CIG 904608597D. Aggiudicazione del servizio.
----------	---

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- con determinazione del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica n. 177 del 29.11.2021 è stata indetta la procedura mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, con il criterio del minor prezzo, da aggiudicare tramite l'ausilio del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia SINTEL Arca, per il servizio di manutenzione dei giardini e del verde comunale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024;
- con determinazione sopraccitata è stato altresì approvata la lettera d'invito e l'elenco degli operatori da invitare alla procedura di che trattasi, caratterizzati da elevata esperienza e verificata affidabilità ed in possesso dei requisiti richiesti nella lettera d'invito;
- in data 29.11.2021 si è proceduto a lanciare sulla piattaforma SINTEL la procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi n. 148038996 per il servizio di che trattasi, invitando n. 3 operatori economici operanti nella zona;
- con verbale del 14.12.2021 è stato rilevato che, non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine perentorio delle ore 9.00 di lunedì 13.12.2021, è stata dichiarata deserta la gara di che trattasi;
- con determinazione del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica n. 194 del 14.12.2021 è stato approvato il verbale sopraccitato;

CONSIDERATO che:

- si rendeva indispensabile e fondamentale provvedere celermente ad affidare il servizio di che trattasi, in quanto quello in corso scadeva in data 31.12.2021;
- si è ritenuto opportuno pertanto rivolgersi ad un unico operatore, disponibile a rispettare tali tempistiche, affidando direttamente tale servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020;
- in data 29.12.2021 si è proceduto a lanciare sulla piattaforma SINTEL la procedura di affidamento diretto n. 149347481, invitando n. 1 operatore economico operante nella zona, con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le ore 10.00 di Mercoledì 12 Gennaio 2022;
- entro il termine di cui sopra è pervenuta n. 1 offerta di seguito indicata dell'operatore invitato:
  - id protocollo informatico n. 1641937238049 della ditta SARDINIVIVAI srl con sede a Cazzago San Martino (BS);
  - le operazioni di gara si sono svolte in data 12 Gennaio 2022;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 2 del 03.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, nonché il Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021 e il programma biennale di forniture e servizi 2021-2023";
- n. 3 del 03.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati";

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 10.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2021-2023 contenente il Piano della performance 2021/2023 ed il Piano degli obiettivi 2021" e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 40 del 18.11.2019;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i., in particolare la sua appendice e s.m. e i.;

- la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);

VISTO il Decreto il Decreto Sindacale n. 02/2021 del 08.01.2021 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che dispone in merito alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito all'"Impegno di Spesa";
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alle "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alla "Determinazione a contrattare e relative procedure";
- l'art. 3 della Legge 136/2010, che dispone in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito anche D. Lgs. n. 50/2016) e, in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e modalità di stipulazione dei contratti;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 37 su aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

VISTI:

- il Report di procedura n. 149347481 del 12.01.2022 e il verbale di gara n. 1 in pari data, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, acclarati al protocollo comunale n. 00330;
  - il verbale di gara n. 1 del 12.01.2022 che costituisce proposta di aggiudicazione dell'appalto del servizio di che trattasi a favore della ditta SardiniVivai srl con sede a Cazzago San Martino in Via Regina Elena, n. 120, Cod. Fisc. e P.IVA. 03601150984 che ha offerto i seguenti ribassi percentuali:
    - un ribasso unico e incondizionato del 1,00% sull'importo a corpo di € 38.400,00 triennali (€ 12.800,00 annui), oltre € 600,00 triennali (€ 200,00 annui), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, attribuiti alla manutenzione ordinaria dei giardini/aree denominati "principali",
    - un ribasso unico e incondizionato del 1,00% sui prezzi unitari riportati nel Prezziario Verde 2017 pubblicato dall'Associazione Florovivaisti Bresciani, per la manutenzione straordinaria dei giardini e del verde comunale,
- corrispondente ad un importo contrattuale di € 47.616,00 oltre i.v.a nella misura del 22%;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 00332 in data 12.01.2022 è stata chiesta la dimostrazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in sede di gara;
- con nota prot. n. 001467 del 04.02.2022 è pervenuta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra da parte della ditta Sardinivivai s.r.l.;

ATTESO che tutti i controlli attivati dalla stazione appaltante, volti a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del vigente codice), sono in corso;

VISTO l'art.32 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 che testualmente prevede:

*"5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione";*

VISTO l'art.32 commi 9 e 10, lett. a) e b) del D. Lgs. n.50/2016 che testualmente prevedono:

*9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.*

*10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:*

- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;*
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'[articolo 54](#), nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'[articolo 55](#), nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei*

limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettere a\) e b\)](#).

VISTO l'art.32 comma 13 del D. Lgs. n.50/2016 che testualmente prevede:

*13. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.*

DATO ATTO che per la stipula del contratto si procederà ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, mediante scrittura privata non autenticata da registrare in caso d'uso;

VISTO l'art.32 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 che testualmente prevede:

*8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.*

CONSIDERATO che la proposta di aggiudicazione è soggetta all'approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente;

RICHIAMATO l'art. 32, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, alla ditta SARDINIVIVAL srl con sede a Cazzago San Martino (BS) in Via Regia Elena, n. 120, dando atto che la stessa diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, come meglio sopra specificato, per un importo da contratto pari a triennali € 47.616,00 oltre i.v.a. 22% pari a € 10.475,52 per un totale di € 58.091,52, di cui € 38.616,00 a corpo, avendo offerto un ribasso di gara del 1,00% sull'importo a base di gara di € 38.400,00, oltre € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 9.000,00 quale quota presunta a misura per interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari; (annuali € 15.872,00 oltre iva 22%)

RITENUTO che:

1. la procedura di gara telematica, così come risultante dal Report di procedura n. 149347481 e dal verbale n. 1 del 12.01.2022 sia corretta e condivisibile;
2. la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 dovrà essere prestata, ai sensi del punto 1.1.3 della lettera d'invito regolante l'appalto, prima di procedere alla stipula del contratto, che verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata da registrare in caso d'uso;
3. tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione saranno demandati con atti successivi, con particolare riguardo a:
  - a) la pubblicazione dell'esito di gara ai sensi della normativa vigente;
  - b) le comunicazioni agli offerenti e candidati di quanto disposto, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016;
  - c) le autorizzazioni al subappalto per i lavori che l'aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare, alle condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016;
  - d) l'acquisizione delle polizze assicurative previste al punto 1.1.3 della lettera d'invito disciplinante l'appalto;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 309 del 30 dicembre 2021, che stabilisce il differimento dal 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

RILEVATO che ad oggi questo comune non ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e che in virtù di quanto sopra (mancata approvazione del bilancio nei termini e spostamento della data di approvazione) questo Ente si trova oggi in "esercizio provvisorio" ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che disciplina le modalità di esercizio provvisorio ed in particolare il comma 3, che testualmente recita:

*"L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 151, primo comma](#), differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pub-*

blici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222”;

PRESO ATTO di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che testualmente recita:

*"Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

*a) tassativamente regolate dalla legge;*

*b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*

*c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".*

e che il servizio in esame non può essere classificato in nessuna delle spese impegnabili;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione del servizio di che trattasi alla ditta SARDINIVIVAI s.r.l. snc con sede a Cazzago San Martino (BS) in Via Regina Elena, n. 120, demandando l'assunzione dei relativi impegni di spesa dopo l'approvazione del bilancio pluriennale 2022-2023-2024, al Capitolo n. 10960302-1 a denominazione "Spese per il mantenimento e funzionamento dei giardini e del verde comunale", Missione 9 – Programma 2 – Piano dei Conti 1.03.02.09.008, nel seguente modo:

- esercizio finanziario 2022: € 15.872,00 oltre iva 22%;

- esercizio finanziario 2023: € 15.872,00 oltre iva 22%;

- esercizio finanziario 2024: € 15.872,00 oltre iva 22%;

per un totale di € 47.616,00 oltre iva al 22% pari a € 10.475,52 per un totale di € 58.091,52.

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

#### **DETERMINA**

1. Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il verbale di gara n. 1 del 12.01.2022, che costituisce proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, nonché il Report di procedura n. 149347481 in pari data;
3. Di aggiudicare e affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente ritrascritti, alla ditta SARDINIVIVAI srl con sede a Cazzago San Martino (BS) in Via Regina Elena, n. 120 - C.F./P.IVA 03601150984, l'appalto del servizio di manutenzione dei giardini e del verde comunale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024, per un importo presunto triennale di € 47.616,00 oltre i.v.a. 22% pari a € 10.475,52 per un totale di € 58.091,52, di cui € 38.616,00 a corpo, avendo offerto un ribasso di gara del 1,00% sull'importo a base di gara di € 38.400,00, oltre € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 9.000,00 quale quota presunta a misura per interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari; (annuali € 15.872,00 oltre iva 22%, di cui € 12.872,00 a corpo oltre iva ed € 3.000,00 a misura oltre iva);
4. Di demandare con atti successivi l'assunzione dei relativi impegni di spesa conseguenti l'aggiudicazione, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;
5. Di dare atto che per il servizio di che trattasi è stato acquisito il seguente codice CIG: 904608597D;
6. Di dare atto che la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 e s.m. e i., deve essere prestata per la somma di € 4.761,60, pari al 10% dell'importo da contratto;
7. Di dare comunicazione di quanto disposto agli interessati, entro 5 giorni dalla data del presente provvedimento, come previsto dall'art. 76, comma 5, del D.lgs. n.50/2016;
8. Di precisare che la presente aggiudicazione acquisisce efficacia solamente con l'esito favore dei controlli, circa il possesso dei prescritti requisiti di ammissione alla procedura in parola in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
9. Di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

10. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
11. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera a), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;
12. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e dell'articolo 1 comma 9 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 18.12.2013, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;
13. Di precisare che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, questo Comune si riserva il diritto di recedere, in qualunque momento dal contratto del servizio servizi di che trattasi;
14. Di precisare che non è stato assegnato il codice CUP alla presente procedura, in quanto l'oggetto dell'affidamento non è un investimento pubblico, così come definito dalle circolari del CIPE;
15. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando di visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del sottoscritto responsabile;
16. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto come previsto dalla normativa vigente in materia;

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Ing. Claudio Pasinetti)